

**Modifica Titolo VIII - Allegato "A" Legge 17 Settembre 1993 n. 106 e successive modifiche
(Dotazione Organica Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale)**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1998.

Art. 1

In attuazione degli Accordi fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritti in data 27 febbraio 1995, 26 gennaio 1996 e successive integrazioni, ferme restando le funzioni e le disposizioni particolari dei sottoelencati posti di cui alla Dotazione Organica, Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 e successive modifiche - TITOLO VIII - DIPARTIMENTO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE -, i titoli di studio, le qualifiche e il livello retributivo sono così modificati:

-**"COORDINATORE DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO"** Cap. II -
Personale del Dipartimento - A - Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario

-Titolo di studio: Diploma per dirigente dell'assistenza infermieristica ovvero Diploma Universitario per Infermiere con specializzazione di Caposala didattico ovvero due anni di servizio con qualifica di Caposala o Assistente sanitario.

-Qualifica: Coordinatore di Sezione Operativa

-Livello retributivo: 8 (vedi successivo articolo 2).

-**"VIGILATRICE D'INFANZIA"** - Cap. II - Personale del Dipartimento - A - Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario

-Titolo di studio: Diploma di Vigilatrice d'Infanzia

-Qualifica: Collaboratore sanitario

-Livello retributivo: 7 (vedi successivo articolo 2).

-**"INFERMIERE PROFESSIONALE"** - Cap. II - Personale del Dipartimento - A - Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario

-Titolo di studio: Diploma Universitario per Infermiere

-Qualifica: Collaboratore sanitario

-Livello retributivo: 7 (vedi successivo articolo 2).

-**"INFERMIERE"** - Cap. II - Personale del Dipartimento - A - Personale Sanitario Ausiliario e Socio-Sanitario

-Titolo di studio: Diploma di Infermiere generico

-Qualifica: Operatore specializzato sanitario

-Livello retributivo: 6 (vedi successivo articolo 2).

-**"CAPOSALA"** - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - A - Direzione Servizio Ospedaliero e Specialistico

-Titolo di studio: Diploma di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica ovvero Diploma Universitario per Infermiere con specializzazione di Caposala ovvero con esperienza almeno quinquennale nella qualifica di Infermiere Professionale

-Per il posto di Caposala della Divisione di Ostetricia e Ginecologia è richiesto il Diploma Universitario di Ostetrico.

-Qualifica: Esperto tecnico sanitario

-Livello retributivo: 8 (vedi successivo articolo 2).

-**"STRUMENTISTA"** - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - A - Direzione Servizio Ospedaliero e Specialistico

-Titolo di studio: Diploma Universitario per Infermiere con specializzazione o qualificazione di Strumentista

-Qualifica: Esperto tecnico sanitario

-Livello retributivo: 8 (vedi successivo articolo 2).

-**"MASSOFISIOTERAPISTA"** - Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - G - Divisione Ortopedia, Traumatologia, Fisiatria e Chirurgia della mano

-Titolo di studio: Diploma professionale specifico

-Qualifica: Collaboratore sanitario

-Livello retributivo: 7 (vedi successivo articolo 2).

"EDUCATORE TECNICO SERVIZIO NEURO PSICHIATRICO" - Cap. IX - Settore Socio-Sanitario - A - Servizio Neuro Psichiatrico

-Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore e Corso legalmente riconosciuto e attinente le mansioni da svolgere

-Qualifica: Collaboratore educativo

-Livello retributivo: 7 (vedi successivo articolo 2).

"EDUCATORE TECNICO ATELIER SERVIZIO MINORI"

- Cap. IX - Settore Socio-Sanitario - B - Servizio Minori -

-Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore e Corso legalmente riconosciuto e attinente le mansioni da svolgere

-Qualifica: Collaboratore educativo

-Livello retributivo: 7 (vedi successivo articolo 2).

Art. 2

Con decorrenza 1° agosto 1997 viene attribuito il nuovo livello retributivo al personale che ricopre i posti di organico di cui al precedente articolo a condizione che:

a) sia in possesso dei Titoli di studio previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n. 106 e successive modifiche e dell'Attestato rilasciato dal Centro di Formazione Professionale di frequenza all'apposito Corso di formazione previsto dall'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 gennaio 1996 e successive integrazioni;

b) abbia maturato una anzianità di servizio convenzionale pari o superiore a 10 anni.

I dipendenti in ruolo, che al 1° agosto 1997 hanno maturato una anzianità convenzionale di servizio inferiore a 10 anni e sono in possesso dei Titoli di studio previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n. 106 e successive modifiche e dell'Attestato rilasciato dal Centro di Formazione Professionale di frequenza all'apposito Corso di formazione previsto dall'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 gennaio 1996 e successive integrazioni, acquisiscono il nuovo livello retributivo al compimento del decimo anno di anzianità convenzionale di servizio.

I dipendenti che accederanno ai posti di cui al superiore articolo 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in possesso dei Titoli di studio ivi previsti ovvero dei Titoli di studio previsti dalla Legge 17 settembre 1993 n. 106 e successive modifiche e dell'Attestato rilasciato dal Centro di Formazione Professionale di frequenza all'apposito Corso di formazione previsto dall'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 gennaio 1996 e successive integrazioni, acquisiranno il nuovo livello retributivo rispettivamente al compimento del sesto e del decimo anno di anzianità convenzionale di servizio.

Nel periodo che precede ai dipendenti di cui ai superiori commi sarà corrisposto il livello retributivo immediatamente inferiore, ferme restando le funzioni e le disposizioni particolari di cui alla Legge 17 settembre 1993 n.106 e le qualifiche di cui alla presente legge.

Ai posti di cui al superiore articolo 1, ove è richiesto il "Diploma Universitario per Infermiere", potrà accedere anche il personale in possesso del "Diploma di Infermiere Professionale" conseguito anteriormente all'anno scolastico 1996-97 purché in possesso dell'Attestato rilasciato dal Centro di Formazione Professionale di frequenza all'apposito Corso di formazione previsto dall'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 gennaio 1996 e successive integrazioni.

Il Diploma di Infermiere Professionale rilasciato a partire dall'anno scolastico 1996-97 dalla Scuola Infermieri Professionali di cui alla Legge 26 gennaio 1991 n.80, è considerato equipollente al Diploma Universitario per Infermiere. L'equipollenza è riconosciuta ai soli fini dell'applicazione della presente legge esclusivamente a coloro che hanno avuto accesso ai corsi di Diploma per Infermiere Professionale sulla base di un Diploma di Scuola Media Superiore.

In via transitoria l'accesso ai posti di "Infermiere Professionale" di cui al superiore articolo 1, sarà altresì consentito fino al 31 dicembre 2003 anche al personale in possesso del Diploma di Infermiere Professionale conseguito sulla base della frequenza del biennio della Scuola Media Superiore. In tal caso la retribuzione corrispondente al Livello 7 sarà corrisposta al compimento del decimo anno di anzianità convenzionale di servizio solo al personale in possesso dell'Attestato di frequenza al percorso formativo di cui all'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 gennaio 1996 e successive integrazioni. In assenza dell'attestato di frequenza e comunque per i primi 10 anni di servizio la retribuzione sarà quella prevista per il livello immediatamente inferiore.

Art. 3

In attuazione dell'Accordo fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 27 febbraio 1995, la qualifica e il livello retributivo previsti per il posto di "**TECNICO DI AUDIOMETRIA**" di cui al Titolo VIII - Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale - Capitolo II - Personale del Dipartimento - A - Personale Sanitario Ausiliario e Socio Sanitario - dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 e successive modifiche, sono così modificati:

- Qualifica: Esperto Tecnico Sanitario
- Livello retributivo: 8

La retribuzione relativa al livello 8 sarà corrisposta secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 10 della Legge 15 novembre 1995 n. 125.

Art. 4

In attuazione dell'Accordo fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in data 22 novembre 1996, il numero dei seguenti posti di cui alla Dotazione Organica, Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 - TITOLO VIII - DIPARTIMENTO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE, è così modificato:

- n. 16 Posti di "**ADDETTO DI SEGRETERIA**" - Capitolo II - B - Personale Amministrativo
- n. 18 Posti di "**MEDICO DI BASE**" - Capitolo VIII - Medicina di Base.

Art. 5

Il numero dei seguenti posti di cui alla Dotazione Organica, Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 - TITOLO VIII - DIPARTIMENTO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE è così modificato:

- n. 42 Posti di "**EDUCATORE DI ASILO NIDO**" - Capitolo XI - Settore Socio-Sanitario - B - Servizio Minori
- n. 28 Posti di "**ADDETTO ASILO NIDO**" - Capitolo XI - Settore Socio-Sanitario - B - Servizio Minori.

Art. 6

Nella Dotazione Organica, Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 - TITOLO VIII - DIPARTIMENTO SANITA' E SICUREZZA SOCIALE - Capitolo VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - A - Direzione Servizio Ospedaliero e Specialistico è istituito il seguente posto:

- **n. 1** Posto di "**DERMATOLOGO**", Cap. VII - Servizio Ospedaliero e Specialistico - A - Direzione Servizio Ospedaliero e Specialistico -

FUNZIONI:

- Espleta le richieste di visite dermatologiche ordinarie ed urgenti provenienti dai vari Servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
- Esegue consulenze ai Reparti di Degenza.
- Esegue interventi ambulatoriali di chirurgia dermatologica.
- Esegue la diagnostica allergologica cutanea relativamente ai test epicutanei.
- Cura la preparazione e perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica ed aggiornamento.
- E' responsabile della tenuta delle cartelle cliniche del Servizio.
- Formula alla Direzione del Servizio Ospedaliero e Specialistico e alla Direzione Generale le proposte di acquisto delle apparecchiature destinate al servizio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Orario flessibile

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita da almeno 5 anni con specializzazione in Clinica Dermatosifilopatica o specializzazione affine.

QUALIFICA

ESPERTO IN ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

MATERIE D'ESAME

LIVELLO RETRIBUTIVO

9

Art.7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI